

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 dicembre 2023, n. 503
VAS-2056-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al progetto definitivo "Suddivisione del Comparto edificatorio 3a - Zona C2 "Residenziale di nuova espansione" del vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 12, comma 3 - lettera e-bis) della L.R. n. 20/2001, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 28/2016"
Autorità procedente: Comune di Tuglie (LE) Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data; con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla avv. Rosa Marrone;

Vista la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D con qualifica di Specialista tecnico di policy tra la Regione Puglia e il dott. Giacomo Sumerano, assegnato al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e con presa in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la PEC del 16/03/2023 “Prot. n. 4531/2023 - Disposizione di Servizio dott. Giacomo Sumerano” nella quale si stabiliva che il funzionario svolgesse funzioni tecnico procedurali inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista l’assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO Coordinamento VAS avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l’attività istruttoria al funzionario dott. Giacomo Sumerano;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.”

PREMESSO CHE:

- in data 23/10/2023 il Comune di Tuglie – Settore 3° Edilizia-Urbanistica - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS:
 - Nota prot. 0011112 del 23/10/2023;
 - Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
 - Deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 19/10/2023;
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale:
 - Istanza con proposta di suddivisione
 - Contributi, pareri, osservazioni già espressi:
 - Relazione istruttoria del Settore 3° Edilizia-Urbanistica e parere della Commissione Edilizia Comunale
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Tuglie – Settore 3° Edilizia-Urbanistica - inquadrava la suddivisione del Comparto edificatorio 3a - Zona C2 “Residenziale di nuova espansione” del vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 12, comma 3 - lettera e-bis) della L.R. n. 20/2001, così come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 28/2016, nella fattispecie di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento Regionale n. 18/2013, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell’ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 23/10/2023, in ottemperanza all’art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/39497a61-d037-4585-b454-1c90c4afd597/0;

- con nota prot. AOO_089/0019677 del 20/11/2023 avente ad oggetto “Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 23/10/2023 - 19/11/2023

che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS” la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l’avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 20/11/2023.

Tutto quanto sopra premesso,

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 19/10/2023 avente ad oggetto la “Suddivisione del Comparto 3a - Zona C2 “Residenziale di Nuova Espansione” del P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 12, comma 3 – lettera e-bis) della legge regionale 7 luglio 2001 n. 20, così come modificato dall’art. 4 della L.R. 26/10/2016, n. 28. Presa d’atto e formalizzazione proposta.”

RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che

- il Piano Regolatore Generale di Tuglie, approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1309 del 17 ottobre 2000 pubblicata sul B.U.R.P. n. 155 supplemento del 29.12.2000, è entrato in vigore in data 14.02.2001 per effetto della pubblicazione, per estratto, di detto provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 37 del 14.02.2001;
- in particolare, nella Tavola n. 9 avente per oggetto “Suddivisione in comparti di minimo intervento” sono indicati tutti i comparti di espansione residenziale previsti dal P.R.G.;
- tra le aree edificabili da attuare con il P.R.G. vigente è compresa anche la zona a sud del paese, retrostante l’edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado, delimitata da via Risorgimento, strada provinciale Tuglie-Alezio, via Martiri delle Foibe e zona tipizzata verde agricolo di salvaguardia, individuata come “Comparto 3”;
- ad oggi, nel vigente PRG detto Comparto è suddiviso in tre comparti di intervento di cui all’art. 15 della L.R. n. 6/79 e art. 51 della Legge Regionale n. 56/80, di seguito specificati:
 - Comparto 3a tipizzato come Zona C2 “Nuova Espansione”;
 - Comparto 3b tipizzato come Zona C1 “Completamento urbano periferico”;
 - Comparto 3c tipizzato come Zona C2 “Nuova espansione”.
- in data 15/06/2023 è stata acquisita al prot. comunale n. 6595 istanza di alcuni proprietari di terreni ricompresi nel Comparto 3a del vigente P.R.G., distinti in Catasto Terreni al foglio 6, particelle n. 1347, 1232, 6;
- i suddetti terreni, estesi complessivamente per 3.667,00 mq, costituiscono una zona omogenea – porzione del Comparto 3a – delimitata dalle vie Martiri delle Foibe, via Renata Fonte, strada vicinale “Spani” e da parte del Comparto 3b;
- con la suddetta istanza, i proponenti hanno richiesto che i terreni summenzionati vadano a costituire un comparto di minimo intervento, tramite la suddivisione del Comparto 3a in due sub comparti, ai sensi dell’art. 12 – comma 3 – lettera e-bis, della L.R. 20/2001, così come modificato dall’art. 4 della L.R. 26/10/2016;
- la suddivisione del comparto 3a in due comparti di intervento di fatto non comporta incremento dell’indice di fabbricabilità stabilito dall’art. 44a – comma 4 – delle vigenti NTA (0,6 mc/mq.) e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

RILEVATO, altresì, che

- l’autorità procedente ha dichiarato che, per la modifica di che trattasi, sussistono le specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS anche sulla base all’art. 7 – comma 7.2 – lettera a) – punto VIII,

poiché la modifica al vigente P.R.G. non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

VERIFICATO pertanto, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale, che il piano di che trattasi soddisfa le condizioni di esclusione di cui:

- all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento, in quanto l'intervento si riferisce a modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - che non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
- all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento, poiché la modifica al vigente P.R.G. non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punti VI e VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per l'intervento in oggetto, demandando al Comune di Tuglie, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla suddivisione del Comparto edificatorio 3a - Zona C2 "Residenziale di nuova espansione" del vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 12, comma 3 - lettera e-bis) della L.R. n. 20/2001, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 28/2016, pertanto non esime l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punti VI e VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la suddivisione del Comparto edificatorio 3a - Zona C2 "Residenziale di nuova espansione" del vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 12, comma 3 - lettera e-bis) della L.R. n. 20/2001, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 28/2016;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa all'intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Tuglie – Settore 3° Edilizia-Urbanistica - a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:
https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/39497a61-d037-4585-b454-1c90c4afd597/0;
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Giacomo Sumerano

P.O. Coordinamento V.A.S.

Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini